

Nel caso però che i certificati debbansi, per qualsivoglia ragione, ricopiare, il perito stazzatore dovrà pagare il valore di tutti tre gli stampati.

273. L'uffiziale di porto che stende il processo verbale deve scrivere *in tutte lettere* i numeri indicanti la stazza lorda e la stazza netta di registro del bastimento cui l'atto si riferisce.

274. Ogni processo verbale deve essere firmato *originalmente* dal titolare dell'ufficio di porto in cui venne steso, indi dal perito stazzatore, poscia dal proprietario o dall'armatore del bastimento, ovvero dalla persona che essi avranno delegata, ed in ultimo dai testimoni.

Deve portare il bollo di ufficio.

275. Gli uffiziali di porto non firmeranno il processo verbale sui certificati di stazza, se non dopo di essersi accertati del pagamento della tassa di bollo, eseguito mediante apposizione, in ogni certificato, della relativa marca, che annulleranno nei modi prescritti.

276. L'ufficio di porto che ha steso i due verbali li trasmette alla capitaneria di porto, nelle cui matricole il bastimento deve essere iscritto. Questa dà un numero ai suddetti ver-

bali e lo scrive sotto alle parole *certificato di stazza*, come dall'esempio seguente:

*Certificato di stazza*

N.º . . . .

*del compartimento marittimo*  
di . . . . .

I due esemplari del certificato di stazza prescritti per ogni bastimento devono portare lo stesso numero.

277. Se il bastimento non fu stazzato nel compartimento stesso in cui deve essere iscritto, la capitaneria del compartimento nel quale il bastimento venne stazzato tiene, per uso proprio, copia del certificato di stazza non soggetta alla tassa di bollo, e trasmette gli altri due esemplari originali alla capitaneria competente.

278. I due certificati di stazza serviranno uno per la capitaneria di porto del compartimento di iscrizione del bastimento, ed uno per gli armatori o pel capitano.

Gli uffizi di porto, nel consegnare al proprietario, armatore o capitano, il certificato di stazza, ricorderanno loro il disposto degli articoli 283, 284 e 285 del presente regolamento.

279. Gli uffizi di porto non rilasceranno alcun certificato di stazza agli armatori od al capitano, se questi non abbiano già ottem-